

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

Modifica del 17 dicembre 2010

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 2010¹,
decreta:

I

La legge federale del 20 marzo 1998² sulle Ferrovie federali svizzere è modificata come segue:

Art. 26a Disposizione transitoria

La prima convenzione sulle prestazioni conclusa dopo l'entrata in vigore della modifica del 17 dicembre 2010 della presente legge è valida due anni.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011, qualora il termine di referendum sia decorso infruttuosamente o accettata che sia in votazione popolare.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2010

Il presidente: Hansheiri Inderkum
Il segretario: Philippe Schwab

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2010

Il presidente: Jean-René Germanier
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

¹ FF 2010 4327
² RS 742.31

Referendum ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2011.³

² Conformemente alla sua cifra II capoverso 2, la presente legge entra in vigore retroattivamente il 1° gennaio 2011.

19 aprile 2011

Cancelleria federale

³ FF 2010 8007